

ASSUNZIONI LAVORATORI DISABILI



Legge 12 marzo 1999, n. 68 – OBBLIGO SLITTATO A INIZIO DEL NUOVO ANNO CON IL MILLEPROROGHE 2017

DAL 1 GENNAIO 2018 È SCATTATO L'OBBLIGO



PER AZIENDE CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI

DI ASSUMERE UN LAVORATORE CON DISABILITÀ

L'AZIENDA HA L'OBBLIGO DI PRODURRE E INVIARE IL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

OBBLIGHI AZIENDE

1

dai 15 ai 35 lavoratori l'azienda è obbligata ad assumere un lavoratore con disabilità

2

dai 36 ai 50 lavoratori l'azienda è obbligata ad assumere due lavoratori con disabilità

3

tre 50 lavoratori: la quota del 7% deve essere riservata a lavoratori con disabilità

Nel calcolo il datore di lavoro deve considerare tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, a parte alcune eccezioni, come i lavoratori da cooperative, i dirigenti ed altri casi specifici.

TEMPISTICHE



PRIMA SI POTEVA REGOLARIZZARE TALE POSIZIONE RICORRENDO ALLA PRESA IN ORGANICO DI UN LAVORATORE CON DISABILITÀ ENTRO 12 MESI



TALE PERIODO SI RIDUCE A 60 GIORNI

NON VANNO COMPUTATI NELLA QUOTA DI CALCOLO:

1

gli apprendisti

2

i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro

3

i lavoratori assunti con contratto di reinserimento

4

i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero

5

i lavoratori occupati con contratto di somministrazione

6

i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro

7

il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici